

TAR Napoli, sentenza in forma abbreviata n. 1315/2010: bonifica dei siti contaminati e responsabilità del proprietario incolpevole

L'art. 192 del D.Lgs n. 152/06 dispone che chiunque viola il divieto di abbandono e deposito incontrollato "è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo".

In particolare dalla norma in esame risulta che la responsabilità del proprietario o del titolare di diritti reali o personali di godimento presuppone l'addebitabilità ad essi, a titolo di dolo o di colpa, della violazione posta in essere dal responsabile (ex multis Cfr: T.A.R. Campania, Sez. V, 24 dicembre 2009, n. 9552).

(Nella specie, il Collegio ha sottolineato che nel provvedimento annullato non erano nemmeno dedotti, in concreto, profili di responsabilità a titolo di dolo o di colpa, in capo alla parte ricorrente (alla quale, peraltro, veniva ordinato provvedere alla messa in sicurezza dell'area indicata senza neppure far cenno ad un eventuale titolo dominicale), necessari per l'imposizione dell'obbligo di rimozione dei rifiuti e, più in generale di messa in sicurezza d'emergenza, fermo restando che, a tal fine, non è sufficiente una generica "culpa in vigilando").

N. 01315/2010 REG.SEN.

N. 00677/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 677 del 2010, proposto da:

Golia Angelina, rappresentata e difesa dall' Avv. Luigi Di Marino ed, agli effetti del presente giudizio, domiciliata presso la Segreteria del T.A.R. Campania, in Napoli alla P. zza Municipio, n. 64,

contro

il Comune di Castelvoturno (CE), in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- 1) dell'ordinanza n. 389 del 5.10.2009 emessa dal Sindaco del Comune di Castelvoturno, notificata alla ricorrente l'11.11.2009, con cui è stato disposto: "di provvedere, nel termine di giorni 30 (trenta), dalla data di notifica del presente provvedimento, alla messa in sicurezza d'emergenza dell'area ubicata al foglio 14, particella 98 di questo Comune; con avvertenza che, qualora il responsabile, nei tempi stabiliti, non ottemperi a quanto innanzi, gli interventi di messa in sicurezza saranno realizzati con procedure in danno";
- 2) di ogni altro atto preordinato, connesso, e/o, comunque, conseguente.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTI gli atti tutti della causa;

UDITI - Relatore alla Camera di il Cons. dr. Vincenzo Cernese per la Camera di Consiglio del 25 febbraio 2010 - i difensori come da verbale;

RITENUTO e CONSIDERATO in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

La Sezione ritiene il ricorso manifestamente fondato, con la conseguenza che esso può essere deciso con sentenza informata semplificata (come rappresentato, ai sensi del comma X dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo introdotto dall'art. 3 della

legge 21 luglio 2000, n. 205, ai difensori delle parti costituite), in luogo dell'ordinanza sull'istanza cautelare, così come previsto dall'art. 26, commi IV e V, della L. n. 1034 del 1971, nel testo introdotto dal c. 1 dell'art. 9 della L. n. 205 del 2000.

La Sezione ritiene, infatti, fondata ed assorbente la terza censura con cui parte ricorrente prospetta l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 192 D.L. vo n. 152/2006 in quanto non sarebbero dimostrati i profili di dolo o colpa necessari per l'imposizione dell'obbligo di rimozione dei rifiuti e di ripristino e, più in generale di messa in sicurezza d'emergenza, in capo al proprietario o al titolare di altro diritto di godimento sull'area interessata.

Infatti l'art. 192 del D.L. vo n. 152/06 (attualmente vigente e che ha riprodotto le disposizioni previste nell'art. 14 D.L. vo n. 22/97) dispone che chiunque viola il divieto di abbandono e deposito incontrollato "è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo".

In particolare dalla norma in esame risulta che la responsabilità del proprietario o del titolare di diritti reali o personali di godimento presuppone l'addebitabilità ad essi, a titolo di dolo o di colpa, della violazione posta in essere dal responsabile (ex multis Cfr: T.A.R. Campania, Sez. V, 24 dicembre 2009, n. 9552).

Nel provvedimento impugnato, non sono nemmeno dedotti, in concreto, profili di responsabilità a titolo di dolo o di colpa, in capo alla parte ricorrente (alla quale, peraltro, viene ordinato provvedere alla messa in sicurezza dell'area indicata senza neppure far cenno ad un eventuale titolo dominicale), necessari per l'imposizione dell'obbligo di rimozione dei rifiuti e, più in generale di messa in sicurezza d'emergenza, fermo restando che, a tal fine, non è sufficiente una generica "culpa in vigilando" (C. di S., Sez. V, 8 marzo 2005, n. 935; C. di S., Sezione V, 25 agosto 2008, n. 4061).

Per questi motivi, il ricorso è fondato e merita accoglimento (con assorbimento, nella predetta situazione, delle ulteriori doglianze proposte) con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione Quinta, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto indicato in epigrafe.

Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25/02/2010 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Onorato, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore

Gabriele Nunziata, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO